



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Ordinanza
del Sindaco**

AREA A6 - POLIZIA LOCALE

Servizio: Servizio Polizia locale, traffico, messi e protezione civile

Ufficio: Ufficio Polizia Locale

N° Prop. 547 del 20/10/2026

ORDINANZA N. 483 del 20/10/2026

OGGETTO: **ORDINANZA DI DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO IN PARTICOLARI AREE CITTADINE A TUTELA DEL DECORO E DELLA VIVIBILITÀ.**

IL SINDACO

- **PREMESSO** che il Decreto Legge 14/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- **PREMESSO** altresì che l'art. 50, comma 7 *bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce al Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della città interessate da notevole afflusso di persone o in aree interessate da fenomeni di aggregazione notturna, la potestà di disporre, con apposita ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni anche in materia di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, previa applicazione delle garanzie partecipative di cui alla Legge 241/90;
- **DATO ATTO**, peraltro, che l'art. 26 della Regionale n. 54/98 ripropone fondamentalmente le medesime prerogative da parte del Sindaco riguardo alla tematica in questione;
- **CONSIDERATA**, a questo proposito, la consolidata giurisprudenza in materia di poteri ordinatori del Sindaco, ed in particolare la sentenza n. 115/2011 della Corte Costituzionale, le pronunce del Consiglio di Stato (Sez. V, n. 5601/2020, Sez. V, n. 1655/2021, Sez. V n. 8824/2024), gli orientamenti della Corte di



Cassazione e dei Tribunali Amministrativi Regionali, i quali riconoscono la legittimità e la proporzionalità dei divieti di mero *consumo* sul suolo pubblico finalizzati a eradicare le cause di pericolo per la sicurezza urbana, per la vivibilità e il decoro;

- **PRESO ATTO** che recentemente, soprattutto all'interno di specifiche aree della città, si sono verificate situazioni e circostanze, anche connotate da particolari tipologie e gravità con risvolti negativi, preoccupanti e critici consistenti in episodi pregiudizievoli della sicurezza urbana e pubblica, della quiete, della tranquillità e della vivibilità cittadina, del decoro e dell'igiene urbana, della salvaguardia del patrimonio pubblico e privato, nonché della possibilità per residenti e cittadini di utilizzare gli spazi pubblici in condizioni di nettezza, pulizia, tranquillità e sicurezza e quindi della regolare e ordinata convivenza civile;
- **PRESO ATTO** che detti episodi sono stati caratterizzati da comportamenti incivili e talvolta violenti, in alcuni casi associati ad un consumo eccessivo di sostanze alcoliche o superalcoliche in occasione di assembramenti, aggregazioni o ritrovi di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e che ciò comporta un'indubbia violazione della pacifica convivenza civile con importanti ripercussioni negative sulla sicurezza urbana, intesa nell'accezione più ampia del termine, nonché sulla sua indispensabile e doverosa tutela.
- **PRESO ATTO**, ulteriormente, che quanto sopra comporta anche interventi straordinari di manutenzione e pulizia dei luoghi con successivi costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale;
- **RILEVATO** che l'incontrollato e smodato consumo di alcolici e/o superalcolici è sovente causa di incremento significativo di stati psicofisici alterati, caratterizzati da eccessiva euforia e diminuzione dei freni inibitori personali; situazioni che possono comportare come diretta conseguenza episodi quali: alterchi tra persone e toni alterati della voce e di espressioni verbali, risse, atti di vandalismo, danneggiamenti del patrimonio pubblico e improvvise necessità di espletare bisogni fisiologici al di fuori dei luoghi a ciò deputati. Oltre a quanto appena descritto, detti comportamenti causano non infrequentemente abbandono di bottiglie di vetro, anche infrante, lattine e altri contenitori vari, che potrebbero rappresentare un pericolo per le persone, in particolare quando si tratta di frammenti di vetro, peraltro potenzialmente utilizzabili come strumento di minaccia o offesa, oltre che essere causa di incuria e degrado urbano;
- **RILEVATO** altresì che i fenomeni sopra descritti, peraltro reiterati in tempi recenti, oltre a comportare le sopra citate importanti criticità, sono anche causa di un crescente allarme sociale e di un'aumentata percezione, manifesta e non latente, di insicurezza nella cittadinanza come emerge anche dalle richieste di intervento formulate da cittadini residenti ed esercenti e considerato che tali preoccupazioni si aggiungono ai fatti oggettivamente rappresentati nelle segnalazioni e nella documentazione video-fotografica agli atti dell'Amministrazione Comunale;
- **EVIDENZIATA** la circostanza che le situazioni e i fenomeni sopra descritti sono assurti all'attenzione del COSP (Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica),



sono stati oggetto di discussione in una recente seduta dello stesso alla presenza del Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta (nelle Sue attribuzioni Prefettizie) della Sig.ra Questore di Aosta, dei vertici delle Forze dell'Ordine competenti e che in tale sede si è convenuto che fosse necessario intervenire sia con finalità preventive che, eventualmente, repressive con l'adozione di idonei strumenti giuridici tesi a eliminare o comunque ridurre le problematiche e i comportamenti suesposti;

- **RILEVATO** che, a prescindere da quanto sopra riportato, parte dell'istruttoria prodromica all'adozione del presente atto è costituita anche dalle numerose segnalazioni circostanziate di cittadini o gruppi di cittadini, che hanno documentato, anche con filmati e fotografie, vari episodi di violenza e malcostume che hanno comportato l'intervento diretto delle Forze dell'Ordine, e che parte di tali avvenimenti sono stati visionati (da remoto e in modalità differita) anche presso il sistema comunale di videosorveglianza integrato e federato da parte della Polizia Locale;
- **DATO ATTO**, in riferimento a quanto sopra, che la documentazione video-fotografica segnalata all'Amministrazione Comunale raffigura persone intente a consumare bevande alcoliche sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, con bottiglie e altri contenitori abbandonati a terra.
- **ATTESO** inoltre che agli atti dell'Amministrazione Comunale risulta acquisito un esposto datato 6 agosto 2026, sottoscritto da circa 200 persone, relativo alle criticità segnalate anche nella zona di via Festaz e Torre del Lebbroso, nonché ulteriori segnalazioni puntuali di cittadini e residenti;
- **TENUTO CONTO** delle preoccupazioni espresse da FIPE Confcommercio Valle d'Aosta nel comunicato del 28 agosto 2026, riguardanti episodi di danneggiamenti, schiamazzi e situazioni di degrado, con conseguente richiesta di interventi a tutela delle attività e della vivibilità degli spazi cittadini;
- **CONSIDERATO** che gli episodi a cui si è fatto riferimento sono assurti peraltro alla cronaca locale per mezzo di articoli, pubblicazioni, anche di natura mediatica, con riferimenti rispondenti alla realtà dei fatti, provocando nella cittadinanza sentita preoccupazione;
- **VALUTATO** che, analogamente a quanto è previsto dall'art. 3 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 31/07/2020 e con gli stessi presupposti applicati alla tematica in questione, il presente provvedimento sarà applicabile a tutta l'area urbana ricompresa all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie e piazze, comprese, che ne costituiscono in senso geografico il confine: Arco d'Augusto, Chabod, XXVI Febbraio, Saint Martin de Corléans, Conte Crotti, Battaglione di Aosta, Partigiani, Carducci, Manzetti, Carrel e Garibaldi;
- **RILEVATO** che l'obiettivo del presente provvedimento non è contrastare il consumo responsabile di alcol in quanto tale, né la mera presenza di persone negli spazi pubblici, ma prevenire nelle aree individuate situazioni in cui il



consumo di tali bevande all'aperto si accompagni a inciviltà, disturbo, sporcizia e limitazioni alla normale fruibilità e serena vivibilità dei luoghi;

- **EVIDENZIATO** peraltro che, per rimanendo l'atto adottando nell'alveo della non contingibilità e urgenza, sussistano e vadano espressamente derogate o differite le garanzie partecipative in forza delle particolari ragioni di celerità del procedimento, la cui omissione o il cui differimento si rendono necessari al fine di non compromettere irreparabilmente la tempestività e l'efficacia del provvedimento stesso, stante anche il persistere attuale di taluni dei comportamenti descritti;
- **CONSIDERATO** che gli eventuali diritti partecipativi possano essere liberamente adottati e analizzati nel merito dall'Amministrazione Comunale a provvedimento adottato;
- **CONSIDERATO** infine che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena, pacifica e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita sociale, della quiete, della vivibilità e del decoro dei centri urbani;

VISTO l'art. 50, comma 7 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL);

VISTO l'art. 26, comma 8 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

VISTA la Legge n. 48/2017 di conversione del Decreto Legge n. 14/2017;

VISTA la Legge n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e problemi di alcolcorrelati";

VISTA la Legge n. 241/90;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2007;

VISTO la L. n. 689/81 "Modifiche al sistema penale";

VISTO l'art. 688 del Codice Penale (Ubriachezza manifesta il luogo pubblico o aperto al pubblico);

VISTA la Legge n. 447/95;

VISTO l'art. 659 del C.P.;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Aosta;

VISTO il parere di legittimità rilasciato, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98, dal dirigente competente;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;



ORDINA

Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (quali strade, piazze, vicoli, parchi e giardini), dalle ore 19.00 alle ore 07.00 per la durata di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del provvedimento, nelle aree situate all'interno del perimetro cittadino delimitato dalle seguenti vie e piazze, da intendersi interamente ricomprese nell'area del divieto stesso (ved. cartina planimetrica allegata):

- Piazza Arco d'Augusto
- Viale Chabod
- C.so XXVI Febbraio
- C.so S.M. de Corléans
- Viale Conte Crotti
- Corso Battaglione Aosta
- Viale Partigiani
- Via Carducci
- Piazza Manzetti
- Via Carrel
- Via Garibaldi

Tale divieto non si applica:

- All'interno dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande o alle pertinenze anche esterne regolarmente autorizzate di quest'ultimi;
- Nelle aree e superfici esterne di pertinenza dei predetti esercizi pubblici e commerciali di somministrazione (*déhors*, plateatici, tavoli esterni) regolarmente concesse;
- Nell'ambito di manifestazioni pubbliche, fiere o eventi straordinari autorizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale, nei limiti spaziali e temporali stabiliti da eventuali specifici atti amministrativi.

AVVERTE CHE:

1. salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 50, comma 7 *bis* del D. Lgs. n. 267/2000, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00;
2. ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 1.000,00;



3. è ammesso l'eventuale sequestro da parte degli Agenti e Ufficiali di polizia giudiziaria procedenti delle "cose" che sono servite per commettere la violazione, ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 13, comma 2 e 20, comma 5 della Legge n. 689/81;
4. è fatta salva l'applicazione delle norme contenute nel vigente Regolamento di Polizia Urbana, ivi compresa l'applicazione dei provvedimenti temporanei di inibizione preventiva e personale per i trasgressori, previsti dalla Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017, qualora ne ricorrano le circostanze o concorrano le violazioni della presente ordinanza con i precetti di cui al Titolo II°, Capo I° del citato regolamento.

DISPONE

- La trasmissione del presente provvedimento al Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta (nelle Sue attribuzioni Prefettizie) e alle FF.OO preposte alla vigilanza e all'applicazione della presente ordinanza.
- L'immediata pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Aosta e la massima diffusione attraverso i canali istituzionali dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Valle d'Aosta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

Il Sindaco
Raffaele Rocco
(firmato digitalmente)